

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 1 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 1 di 11

INDICE

INDICE	2
1 RUOLO E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	3
2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
3 DURATA DELL'INCARICO E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO	4
4 POTERI ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.....	6
6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7
7 RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	9
9 PROCEDURA ARCHIVIAZIONE ATTI DELL'ODV	9
10 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	10

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 2 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 2 di 11

1 RUOLO E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È istituito presso Servizi Alla Strada S.p.A. (di seguito anche “SAS” o la "Società") un organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’osservanza e all’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla Società al fine di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (di seguito il "Decreto").

Il presente Regolamento è predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 30 gennaio 2020, al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o “OdV”), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

L’Organismo, nell’esercizio delle sue funzioni, deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

L’Organismo è collocato, al fine di garantire il rispetto del principio di terzietà, in una posizione gerarchica di vertice in ambito societario, riportando e rispondendo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nomina l'Organismo mediante delibera consiliare.

L'Organismo di Vigilanza è monocratico e pertanto tale ruolo deve essere ricoperto da un soggetto esterno alla Società dotato di specifica autonomia decisionale. Tale soggetto non può essere subordinato al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 3 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 3 di 11

Il membro dell'Organismo di Vigilanza è scelto tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile o societario, dotati di adeguata professionalità e competenza ed in possesso di opportuni requisiti di onorabilità, tali da non comprometterne l'imparzialità di giudizio.

Costituiscono cause di ineleggibilità della carica di membro dell'Organismo:

- interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- revoca per giusta causa da altra carica ricoperta nell'ambito della Società;
- condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

Il componente dell'Organismo non dovrà essere legato alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse; la non sussistenza di tale precetto costituisce ulteriore causa di ineleggibilità.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione organizzativa.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi tecnici, finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza e la permanenza in capo all'Organismo di Vigilanza dei requisiti richiesti, valuta periodicamente (almeno a cadenza semestrale) l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di organizzazione, poteri, indipendenza e professionalità, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

3 DURATA DELL'INCARICO E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che ne ha deliberato la nomina o sino alla diversa data eventualmente deliberata. La carica è rinnovabile.

La revoca dell'incarico all'Organismo di Vigilanza avviene solo attraverso delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. La

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 4 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 4 di 11

revoca potrà essere deliberata solo per giusta causa. A titolo meramente esplicativo da non considerarsi esaustivo si annoverano tra i motivi di revoca:

- il venir meno dei requisiti di eleggibilità/decadenza;
- l'inadempimento rispetto all'incarico affidato;
- il sopraggiungere di un conflitto di interesse;
- la mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza;
- la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate acquisite nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo;
- una sentenza di condanna, ancorchè non passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza dell'ODV.

Ogni qualvolta il membro dell'Organismo venga meno per qualsiasi ragione o causa, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni dalle quali derivi la necessità di essere sostituito.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 6 mesi con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.

4 POTERI ATTRIBUITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, cui sono affidati poteri di iniziativa, controllo e vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello:

- verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello, in particolare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e da successive modifiche che ne estendano il campo di applicazione (**funzionamento e efficacia** del Modello);
- vigila affinché sia concretamente attuato il Modello predisposto (**osservanza** del Modello) e

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 5 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 5 di 11

rileva eventuali scostamenti comportamentali;

- valuta l'opportunità di adeguare e/o aggiornare il Modello ai mutamenti normativi e alle modifiche della struttura aziendale (**aggiornamento** del Modello);
- segnala all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di agire in completa autonomia per verificare l'efficacia preventiva e l'effettiva attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i Destinatari del Modello, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'Organismo ha a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e approvata dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organismo può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

Nello svolgimento delle attività l'Organismo può avvalersi dell'Ufficio di Controllo Interno, di personale dipendente e/o di società esterne con personale professionale specializzato e di prestazioni di collaboratori esterni, rimanendo, però, sempre direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del Modello, l'Organismo di Vigilanza pianifica entro il 31/12 a valere per l'esercizio successivo, specifiche attività e formalizza i risultati di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo:

- verifica periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato ("attività sensibili"), al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine il *Management* e i responsabili delle attività di controllo nell'ambito delle diverse funzioni aziendali devono comunicare

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 6 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 6 di 11

all'Organismo in forma scritta tutte le situazioni che potrebbero potenzialmente esporre l'azienda a rischi di reato;

- richiede ed esamina l'informativa periodica predisposta dai Responsabili di Settore, come fonte informativa relativa al livello di attuazione del Modello;
- pianifica ed effettua periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicura che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- effettua periodicamente verifiche in merito alla gestione delle attività a rischio di reato (c.d. "attività sensibili"), che sono oggetto di specifico rapporto;
- attraverso apposite riunioni si coordina con le altre funzioni aziendali per un continuo scambio di informazioni finalizzato a mantenere sempre aggiornato il Modello;
- verifica e, nel caso, sollecita il costante aggiornamento del Modello e promuove iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti dello stesso;
- raccoglie e archivia tutte le informazioni ricevute ritenute rilevanti e aggiorna la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

Nel caso in cui emergano, in base all'attività svolta dall'Organismo, carenze nell'attuazione dei principi stabiliti dal Modello, è compito dell'Organismo mettere in atto ogni possibile iniziativa per risolvere tale condizione. In queste situazioni, a seconda dei casi e delle circostanze, l'Organismo dovrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare le correzioni da apportare alle attività ordinariamente svolte;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale i casi più gravi di mancata applicazione del Modello e i responsabili di tali mancanze;
- indicare le correzioni da apportare al Modello, in tutti i casi in cui sia evidente la non idoneità di tale documento a evitare il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto.

6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve informare il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo:

- all'inizio di ogni esercizio, l'Organismo di Vigilanza deve presentare una relazione che illustri il piano di attività da porre in essere per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 7 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 7 di 11

- semestralmente, o comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità o qualora sia richiesto da un componente del CDA, deve relazionare riguardo allo stato di avanzamento dei lavori e agli interventi di adeguamento o modifica del Modello;
- tempestivamente, nel caso in cui sia rilevata la commissione di illeciti ai sensi della Legge 179 del 30 novembre 2017, anche nel caso in cui la segnalazione pervenga al RPCT. Si precisa che nel caso di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 l'istruttoria è svolta dall'ODV; per i reati e le violazioni al PTPCT l'istruttoria è svolta dal RPCT; nel caso di reati e violazioni che riguardino entrambe le normative l'istruttoria è svolta congiuntamente;
- alla chiusura dell'esercizio, presentando una relazione scritta di sintesi sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; la presente relazione può essere, eventualmente, redatta congiuntamente alla semestrale di cui al paragrafo precedente; come chiusura dell'esercizio deve intendersi la data entro cui il CdA approva la bozza del bilancio dell'esercizio precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza, infine, su eventuale richiesta del DPO (Data Protection Officer), è tenuto a relazionare puntualmente in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 che hanno impatto in materia di privacy.

7 RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta scritta all'Organismo il Consiglio di Amministrazione.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Organismo può invitare a partecipare alle riunioni anche altri soggetti, ivi compresi i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'ODV si riunisce, inoltre, con RPCT per condividere gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Le adunanze potranno svolgersi presso la sede della Società o altrove, anche con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati. L'adunanza dovrà ritenersi svolta nel luogo dove sia presente il membro dell'Organismo di Vigilanza.

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 8 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 8 di 11

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, nel quale siano almeno indicati tutti gli eventuali altri soggetti partecipanti e gli argomenti trattati; copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio riservato dell'Organismo stesso, cui hanno accesso solo il membro dell'Organismo di Vigilanza e i soggetti da questo formalmente autorizzati.

8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Organismo deve mantenere segrete le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e rispettare le regole adottate dalla Società per la comunicazione interna ed esterna di documenti ed informazioni. Tale obbligo non sussiste in relazione alle esigenze di *reporting* verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'Organismo deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni in ordine a presunte o appurate violazioni del Modello - ed evitare di ricercare o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

9 PROCEDURA ARCHIVIAZIONE ATTI DELL'ODV

Documenti oggetto della procedura

Sono oggetto della presente procedura tutti i documenti (*email*, fax, ecc.), sia inviati che ricevuti, inerenti la comunicazione fra i Settori aziendali interessati da attività cd. "a rischio 231" e l'Organismo di Vigilanza. Sono altresì oggetto della procedura le comunicazioni intercorse tra l'RPCT e l'ODV.

Descrizione dell'attività

- 1) L'OdV deve tenere una copia di ogni comunicazione intercorsa con i Responsabili di Settore (*email*, fax, ecc.) e delle schede da questi periodicamente inviati;
- 2) le comunicazioni devono contenere il nome del mittente e la data di invio;

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 9 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 9 di 11

- 3) I documenti devono essere archiviati in ordine cronologico, dividendoli in due categorie: “documenti ricevuti” e “documenti inviati”;
- 4) L’accesso all’archivio di tali documenti è riservato ai seguenti soggetti:
 - a) Organismo di Vigilanza
 - b) altri soggetti autorizzati espressamente dal Consiglio di Amministrazione o dall’OdV.
- 5) L’archivio deve essere costantemente aggiornato.
- 6) I documenti archiviati devono essere conservati per 10 anni, dopo i quali potranno essere distrutti a discrezione dell’Organismo di Vigilanza.

10 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il nuovo articolo comma 8 – bis dell’art. 1 della L. 190/2012, attribuisce in particolare agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni ai dipendenti.

La determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”, prevede che *“le definizioni dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che anche nelle società occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni e che a tal fine, ad avviso dell’Autorità, ogni società attribuisce sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all’organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all’Organismo di Vigilanza (OdV)”*.

Pertanto, Servizi alla Strada S.p.A affida i compiti dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC all’ODV.

11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

L’OdV rendiconta l’attività svolta e propone eventuali modifiche al Modello Organizzativo, al Codice Etico e al presente Regolamento che potranno essere approvate

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 10 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 10 di 11



Servizi alla Strada S.p.A.
Via Guglielmo Marconi 18/20
50131 Firenze
P.I. 05087650486

unicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione successiva alla proposta di modifica formulata dall'OdV.

IL PRESIDENTE DEL CDA
(Ing. Stefano Agresti)

Versione 2.0	Approvato dal CDA del 30 gennaio 2020	Pagina 11 di 11
Versione 2.0	Approvato dal CDA del 31 marzo 2021	Pagina 11 di 11